



CIRCOLARE N. 70

Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

DIPARTIMENTO PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI,
IL BILANCIO, LE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE
SERVIZIO III

Roma, 06 APR. 2006

A TUTTI I DIPARTIMENTI
A TUTTE LE DIREZIONI GENERALI
A TUTTI GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI

LORO SEDI

Prot. N. 13459
16A601/8

Allegati

Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.

OGGETTO: Elezioni anno 2006 – Permessi retribuiti

In occasione dei prossimi appuntamenti elettorali, giova rammentare la disciplina vigente in materia di permessi:

- *Permessi per l'esercizio del diritto di voto.* La normativa di riferimento è quella contenuta nella Circolare Igop n.23 del 10 marzo 1992.
Il permesso, limitato a un giorno se il comune elettorale dista da quello di servizio tra i 350 e i 700 chilometri, a due giorni per distanze superiori a 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole, comprensivi entrambi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno, dovrà essere concesso e retribuito esclusivamente al personale che avendo chiesto il cambio di residenza non abbia ottenuto in tempo utile l'iscrizione nelle liste elettorali del comune di nuova residenza. Il personale che, come è suo diritto, ha mantenuto invece la residenza in comune diverso da quello in cui presta servizio per esercitare il diritto di voto potrà utilizzare uno o due dei tre giorni di permesso, previsti dal comma 2 dell'articolo 18 CCNL 94-97, come modificato dall'Integrativo 98-01 oppure giorni di ferie;
- *Permessi per esercitare la funzione di presidente o di scrutatore nel seggio elettorale.* La normativa di riferimento è l'art.119 del T.U. n.361 del 30.03.1957, come modificato dall'art.11 della Legge n.53 del 21.03.1990 e dell'art.1 della Legge 29.01.1992, n.69
Il personale nominato presidente o scrutatore in un seggio elettorale ha diritto, oltre a un compenso forfettario, che, come dispone la legge n. 21 marzo 1990, n. 53, non è assoggettabile a ritenute o imposte e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini fiscali, ad assentarsi dal servizio per tutto il periodo richiesto per il funzionamento del seggio elettorale. La circolare 16 settembre 1996, n. 7069, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento

G



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

DIPARTIMENTO PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI,
IL BILANCIO, LE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE
SERVIZIO III

per la Funzione Pubblica, ha precisato che i giorni compresi nel periodo di funzionamento del seggio elettorale, compreso il sabato, devono ritenersi giornate lavorative. Ne consegue, si legge sempre nella circolare, che se un lavoratore presta il proprio lavoro presso l'amministrazione ed ente di appartenenza secondo un orario articolato settimanalmente su cinque giorni, con il sabato libero, ad egli spettano per l'opera prestata presso il seggio due giornate di riposo compensativo, una per il sabato (non lavorativo) e l'altra per la domenica (giorno festivo). Per il calcolo del numero dei giorni di riposo compensativo non si deve tenere conto anche del numero complessivo delle ore di lavoro prestato presso il seggio, venendo dette ore a essere compensate con il particolare trattamento economico spettante ai componenti del seggio. Nel caso in cui le operazioni di spoglio si siano dimostratamente protratte oltre la mezzanotte del lunedì, al dipendente spetta il giorno di recupero compensativo.

- *Permessi per svolgere la funzione di rappresentante di lista.*
Per effetto di quanto dispone la citata legge n. 53/1990, anche al personale designato rappresentante di lista spettano i permessi retribuiti e i giorni di recupero compensativo previsti per il presidente e gli scrutatori.

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Alfredo GIACOMAZZI)

MC/